

N. 07519/2015 REG.PROV.COLL.

N. 10759/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10759 del 2014, proposto da:
Paolo Alessandro Boccanelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con
domicilio eletto presso Studio Legale Bonetti & Partners in Roma, Via San Tommaso D'Aquino, 47;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;
Università degli Studi di Roma – Tor Vergata, in persona del Rettore p.t., rappresentati e difesi per
legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del dr. n. 364 del 7 febbraio 2014 recante “Bando di concorso d.m. 5 febbraio 2014, n. 85 –
ammissione al corso di **laurea** magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia – corso
di **laurea** magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria” che disciplina le modalità di
partecipazione alla prova di ammissione ove non consente il trasferimento dall'estero (in particolare
dall'Università cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana – Albania) ed ove interpretato

nel senso di ritenersi applicabile agli studenti di anni successivi al primo provenienti da Atenei esteri che chiedono la concessione del trasferimento in Italia;

del provvedimento di diniego prot. 0013032/2014 del 22 maggio 2014 emesso dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" con cui è stato comunicato al ricorrente che "la sua istanza non può trovare accoglimento" poiché "il trasferimento degli studenti da Università estere è subordinato in base alla legge 2 agosto 1999, n. 264 al superamento del test di ingresso", nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e successivo;

per l'accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il trasferimento al III anno del corso di **laurea** in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata (o a quello che l'Ateneo ha l'autonomia e discrezionalità di indicare sulla base dell'esame del corso di studi tenuto dal ricorrente presso l'Università cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio" di Tirana – Albania e di ottenere la condanna al risarcimento danni ex art. 30 comma 2 c.p.a.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione , dell'Universita' e della Ricerca e di Università degli Studi di di Roma – Tor Vergata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2015 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio, ritiene che il ricorso possa essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art.74 C.p.a., alla luce dei principi di diritto espressi dalla decisione n.1/2015 dell'Adunanza Plenaria, depositata in data 28.01.2015.

La presente controversia verte sulla legittimità del diniego opposto dall'Ateneo resistente alla domanda di trasferimento di parte ricorrente, proveniente da Università straniera, ad anno successivo al primo del corrispondente corso di **laurea** in Odontoiatria e Protesi Dentaria/ corso

di **laurea** in Medicina e Chirurgia presso il suindicato Ateneo italiano, fondato sulla motivazione che

“il trasferimento degli studenti da Università estere è subordinato, in base alla Legge 2 agosto 1999 n. 264, al superamento del test d’ingresso”.

Sotto tale profilo, la richiamata decisione n.1/2015 dell’Adunanza Plenaria, depositata in data 28.01.2015, ponendo fine ad un tormentato periodo di contrasti giurisprudenziali (che hanno visto principalmente contrapporsi l’orientamento della sezione III bis Tar del Lazio a quello della VI Sez. del Consiglio di Stato, ribaltato in un secondo momento con ordinanza 1718 del 2014), ha chiarito come la corretta interpretazione dell’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 sia quella – sempre sostenuta dalla Sezione (v., da ultimo, sentenza n.1722/14 del 10/04/2014; sentenza breve n. 9457/2014 del 5 settembre 2014, ordinanza n. 3436/2014 del 19/07/2014) - secondo cui la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di **laurea** a numero chiuso può ritenersi legittima solo con riferimento all’accesso al primo anno del corso di studi e non, invece, per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo: ciò, anche qualora la richiesta di trasferimento avvenga da parte di studenti provenienti da Università straniere e anche prescindere dalle domande di trasferimento aventi eventuali finalità meramente elusive del c.d. “numero chiuso” in ambito nazionale.

In tali casi, infatti, come affermato nella richiamata decisione Ad.Plen. n.1/2015, “il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del **riconoscimento** dei crediti formativi” (dec. cit., punto 4.4 nonché analogo riferimento contenuto a pag.30), unitamente all’ “ indefettibile limite dei posti disponibili per il trasferimento, da stabilirsi in via preventiva per ogni anno accademico e per ciascun anno di corso dalle singole Università sulla base del dato concernente la concreta potenzialità formativa di ciascuna, alla stregua del numero dei posti rimasti per ciascun anno scoperti rispetto al numero massimo di strumenti immatricolabili (...) per ciascuno di quegli anni ad esse assegnato” (dec.cit., p.34).

Pertanto, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, vanno annullati in parte qua i provvedimenti impugnati, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione con riferimento alla verifica

in concreto della disponibilità di posti, nonché dei crediti acquisiti dalla frequenza del corso di **laurea** all'estero estero (anche al fine della corrispondenza del relativo anno di corso in Italia).

Va, invece, respinta la domanda di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art.30 c.p.a in quanto- premesso che il TAR con ordinanza n.4789/2014 del 29/09/2014 aveva accolto l'istanza cautelare del ricorrente ai fini dell'ammissione con riserva al corso di **laurea**, ma che tale ordinanza è stata riformata in appello con ordinanza del CdS n.5521/2014 del 3 dicembre 2014- si ritiene che il danno lamentato da parte ricorrente non possa considerarsi, sotto il profilo del nesso causale, immediatamente riconducibile al provvedimento di diniego adottato dall'amministrazione atteso che, come già evidenziato, il trasferimento ad anni successivi al primo del corso di **laurea** a numero chiuso è comunque condizionato, come adeguatamente evidenziato anche dalla richiamata decisione dell'Adunanza Plenaria, alla sussistenza di posti disponibili nonché alla previa verifica, in concreto, dei crediti acquisiti a seguito della frequenza del corso di **laurea** all'estero estero.

In considerazione dei contrasti giurisprudenziali richiamati, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti in epigrafe, nei limiti indicati in motivazione.

Respinge la domanda di risarcimento del danno.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Salvis Juribus